



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione specializzata in materia di Impresa - Societario

ORDINANZA

nel procedimento cautelare iscritto al R.G. n. 25448/2018, promosso ex art. 700 c.p.c. da:

Tizia, rappresentata e difesa dagli Avv.ti XX;

- *Ricorrente* -

contro

Alfa srl a socio unico, rappresentata e difesa dagli Avv.ti XX

Resistente -

E contro

Beta srl, rappresentata e difesa dall'Avv. X;

Resistente -

1) Tizia – socio non amministratore di Beta srl di cui ha una partecipazione pari al 33,33% del capitale sociale (il restante capitale di Beta è di proprietà in misura paritetica dei di lei fratelli, coinvolti - quest'ultima anche tramite in marito - nell'amministrazione delle società direttamente o indirettamente controllate da Beta) – ha introdotto il presente procedimento cautelare ai sensi degli artt. 700 cpc e 2476 comma 2 c.c., chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte:

- <Ordinare alle resistenti Beta srl e Alfa srl a socio unico (i) di fornire immediatamente alla ricorrente complete informazioni sull'andamento degli affari sociali propri e della controllata Gamma a socio unico e (ii) di consentire alla ricorrente, anche tramite persona di sua fiducia, di

accedere ed esaminare, con facoltà di estrarne copia, i libri sociali e tutta la documentazione contrattuale, amministrativa e contabile e fiscale delle società controllate, direttamente o indirettamente dalle resistenti>;

- <in via meramente subordinata e fermo il provvedimento che dispone a Beta di informare la ricorrente sull'andamento dei propri affari sociali, dovrà essere ordinato (a) a Beta di richiedere alle proprie controllate Alfa s.r.l. a socio unico e Gamma srl a socio unico di fornire complete informative sull'andamento dei rispettivi affari sociali, nonché tutta la documentazione richiesta dalla ricorrente, dovendo poi porre tutto Beta a disposizione della ricorrente medesima e, ove d'occorrenza, (b) alla Alfa srl a socio unico (b1) di richiedere alla propria controllata Gamma srl a socio unico di fornire le informative sull'andamento dei propri affari sociali, nonché tutta la documentazione richiesta dalla ricorrente e (b2) di adempiere alla richiesta di Beta in ossequio a quanto previsto al paragrafo (a) che precede, il tutto dovendo poi porre ogni informazione e documento Alfa a disposizione della ricorrente medesima;
- Adottare comunque ogni provvedimento d'urgenza ritenuto anche solo opportuno;
- fissarsi una somma di denaro dovuta dalle società resistenti per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis cpc ... (omissis)>.

La ricorrente ha fatto presente che Beta è una holding non operativa, il cui oggetto sociale prevede il coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti cui partecipa e, in coerenza con l'oggetto statutario, risulta avere quale unica attività, la gestione delle partecipazioni in società direttamente o indirettamente controllate. In particolare, Beta ha il controllo diretto e totalitario di Alfa srl a socio unico e, tramite quest'ultima il controllo indiretto e sempre totalitario in Gamma a socio unico srl. La ricorrente ha poi illustrato la grave carenza di informazioni che ha sempre caratterizzato la sua posizione di socio di Beta srl e i presupposti dell'azione cautelare intrapresa.

2) Alfa s.r.l. a socio unico si è costituita ritualmente chiedendo di dichiarare inammissibile o comunque respingere le domande formulate da parte ricorrente.

Parte resistente, premesso che "non vi è dubbio che la ricorrente abbia il diritto di accesso e di ispezione sui documenti di Beta srl e di avere notizie sull'andamento degli affari di quest'ultima" e premesso ancora che parte ricorrente, nella fase precedente all'instaurazione del procedimento cautelare aveva richiesto l'accesso diretto (negatole) presso la sede di Alfa per poter visionare la documentazione contabile della stessa, ha osservato che:

- l'idea che il socio di una srl abbia il diritto di accedere ed ispezionare anche i documenti

relativi alle società controllate si scontra con un argomento logico. Poiché la srl può avere partecipazioni in plurime società, comprese le spa (in ordine alle quali non esiste alcun potere di controllo e ispezione del socio), accedere alla tesi di parte ricorrente comporterebbe il paradosso che il socio di una spa non avrebbe alcun diritto di ispezione, mentre il socio di una srl, a sua volta socia di una spa, avrebbe ampio diritto di ispezione: il tutto con una evidente disparità nel trattamento di situazioni sostanzialmente identiche;

- il tenore del comma 2 dell'art. 2476 c.c. non consente una estensione di tale diritto ad altre società che, avendo personalità giuridica perfetta, costituiscono soggetti estranei ed infatti, quando il legislatore ha voluto una estensione dei poteri della controllante sulle controllate lo ha espressamente statuito (art. 2403 bis comma 2 c.c.);
- la prima domanda cautelare di parte ricorrente è dunque non ammissibile, riscontrandosi, in giurisprudenza, un solo precedente favorevole che, comunque, non si spinge al punto da ricomprendere anche richieste cautelari analoghe a quelle formulate da Tizia ma anzi limita la possibilità di accesso ai documenti relativi alle controllate esistenti presso la controllante della quale la parte istante è socia;
- la domanda subordinata di parte ricorrente è inoltre inammissibile anche nella parte in cui vorrebbe estendere l'oggetto e l'ambito dell'ispezione anche a Gamma srl della quale Beta non è socia ma ha un controllo solo indiretto tramite Alfa; diversamente ragionando si arriverebbe al paradosso che un socio di srl potrebbe richiedere a cascata e senza alcun limite ispezione di atti e documenti di società partecipate da società a loro volta partecipate da quella che ove il socio richiedente ha una quota;
- assenza di periculum in mora e infondatezza della domanda ex art. 614 bis cpc.

3) Nel corso del procedimento, il GD ha invitato parte ricorrente ad indicare analiticamente la documentazione oggetto di domanda cautelare e all'udienza del 12.2.19 si è costituita anche Beta srl precisando, per quanto qui interessa, di aver messo a disposizione della ricorrente tutta la propria documentazione e di attendere che il Giudice indichi "se e quali azioni possa o debba la srl Beta esperire nei confronti della partecipata per eventualmente acquisire, in relazione alla domanda della ricorrente, documenti presso la partecipata: tutto ciò che il Giudice potrà decidere al riguardo, infatti, verrà prontamente eseguito dall'organo amministrativo di Beta srl".

4) L'art. 2476 comma 2 c.c. stabilisce che i soci che (come nel caso) non partecipano all'amministrazione della srl hanno il diritto (a prescindere dalla entità della loro partecipazione) di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionista di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Il legislatore ha dunque disegnato il diritto di accesso del socio alla documentazione sociale come una manifestazione del suo potere individuale di controllo - anche, ma non necessariamente - collegato alla legittimazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e, come tale, esercitabile in via potestativa, senza che il socio debba indicare o dimostrare l'utilità della documentazione a cui intende accedere rispetto ad uno specifico interesse (in tal senso, da ultimo, T. Torino, ordinanza collegiale 12.10.18, ma il punto è assolutamente pacifico, cfr. T. Milano 19.1.2017 e T. Roma, 3.7.2017), fermo restando il limite di azioni palesemente abusive e del necessario rispetto di esigenze di riservatezza di sociali (quando, per esempio, il richiedente è anche amministratore di altra società concorrente), situazioni - queste ultime - comunque non sussistenti nel caso di specie.

Quanto sopra si riverbera anche sul tradizionale requisito del *periculum in mora* necessario per accedere alla tutela cautelare, atteso che il diritto di controllo in questione è per sua natura incompatibile con la durata del giudizio ordinario. Il diritto di controllo, infatti, presuppone tempi rapidi di esercizio perché, ove non effettuato con la necessaria immediatezza, perde, per definizione, di efficacia sia preventiva che strumentale rispetto all'esercizio dei diritti sociali.

5) Il punto controverso del presente procedimento non è però quello relativo al diritto della ricorrente di accedere alla documentazione di Beta srl, società di cui è socia (documentazione che Beta srl ha dichiarato di avere consegnato e comunque di essere disponibile a consegnare) ma quello relativo al diritto della ricorrente di accedere alla documentazione di Alfa srl a socio unico (interamente partecipata da Beta srl) e a quella di Gamma srl a socio unico (indirettamente controllata da Beta srl tramite Alfa).

Ad avviso del GD le domande cautelari di Tizia sono fondate nei termini che seguono. In via preliminare si deve escludere che la ricorrente possa esercitare in via diretta il diritto di accesso alla documentazione di una società della quale non è socia (Alfa nel caso di specie), trattandosi di opzione sicuramente estranea alla cornice disegnata dall'art. 2476 comma 2 c.c. e priva di altra base normativa.

A diverse conclusioni deve invece giungersi per quanto concerne la domanda volta ad ottenere da Beta srl informazioni relative a Alfa (della quale Beta srl detiene il 100% delle quote) e a Gamma (partecipata al 100% da Alfa e quindi indirettamente controllata da Beta srl).

E' infatti pacifico in atti che Beta srl è una holding non operativa che risulta avere - quale unica attività - la gestione delle Beta in società direttamente o indirettamente controllate ed è documentato e non contestato che gli elementi che caratterizzano il bilancio di Beta srl sono rappresentati da: • esistenza di partecipazioni di controllo in società che esercitano attività imprenditoriali sia direttamente che attraverso ulteriori controllate; • esistenza tra le imprese medesime di rapporti di dipendenza originati dalla presenza di un

soggetto "controllante" rappresentato da Beta, che assicura alle diverse aziende partecipate una unitaria condotta economica, risultando peraltro le società controllate sottoposte a direzione e coordinamento, come risulta dalle visure CCIAA prodotte come doc. n. 4.

In questo contesto fattuale, attesi l'oggetto sociale e l'attività effettivamente svolta da Beta srl, è del tutto ragionevole e coerente con il concreto atteggiarsi dei rapporti tra holding e società controllate direttamente e indirettamente, ritenere che il socio Marsi della holding abbia il diritto di essere informato (dall'organo amministrativo della controllante di cui è socio) anche su cosa succede "a valle", nelle società controllate, la cui gestione è l'attività specifica della capogruppo.

Non è dunque questione di raffrontare i poteri del socio della srl con i poteri del socio della società controllata (in ipotesi spa, situazione comunque qui non sussistente) o con quelli dei sindaci nel caso di cui all'art. 2403 bis comma 2 c.c. quanto piuttosto di parametrare il potere di controllo del socio della srl al potere di gestione spettate all'organo amministrativo della srl stessa.

Il tema è stato efficacemente trattato dal Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa che, nell'ordinanza 27.9.17, ha osservato che il perimetro del diritto di informazione del socio sui documenti relativi all'amministrazione della società da lui stesso direttamente partecipata deve intendersi comprensivo di tutta la documentazione "ragionevolmente necessaria ovvero in concreto esaminata/utilizzata per l'esercizio delle proprie funzioni dall'organo amministrativo della società soggetta al potere di ispezione e conseguentemente da reputarsi nella materiale disponibilità giuridica della stessa, nella necessaria coincidenza fra poteri di gestione e poteri di controllo di una società di capitali, quale assicurata nell'attuale assetto normativo dal controllo sindacale nella spa e dal controllo dei soci non amministratori nella srl" e del tutto "a prescindere ... dalla ... irrilevante intestazione formale dei relativi atti".

La questione dunque, ad avviso del GD, non è quella dell'esistenza del diritto ma quella dell'esercizio del diritto e quindi, in sostanza, quella di definire quali sono le conoscenze che l'organo amministrativo della controllante deve avere sulla società direttamente controllata - e quindi anche su quello che segue, cioè sulla controllata dalla controllata - e che può/deve trasferire al socio ex art. 2476 comma 2 c.c.

In proposito, si deve ritenere che l'organo amministrativo della holding debba senz'altro conoscere la documentazione sociale e quella attinente alle scelte gestionali di maggior rilevanza e che, di norma, la sua conoscenza non si spinga/debba spingersi a dati che riguardano la minuta operatività ordinaria delle società sottoposte a controllo/coordinamento.

6) Nel caso di specie, con la memoria 1.2.19 parte ricorrente ha specificamente elencato la documentazione richiesta.

Si tratta di un elenco che va da bilanci di verifica e libri sociali e contabili vari a dati bancari, fatture, ordini e contratti di acquisto, informazioni su leasing, finanziamenti e mutui, tabulati TFR, elenco nominativo retribuzioni erogate, fringe benefit, elenchi di debiti e crediti, informazioni sull'andamento delle società.

Ora, e anche per quanto riguarda i dati di Beta srl, deve essere precisato che alcune richieste riguardano informazioni che non rientrano nell'ambito dell'art. 2476 c.c. Infatti, nonostante l'ampiezza della formula usata dal legislatore ("notizie sullo svolgimento degli affari sociali") si deve ritenere che possano rientrare nella dizione legale solo informazione/notizie tratte da elementi già costituiti (comprese quelle bancarie, cfr. T. Torino 12.10.18 citato e T. Venezia 16.6.2018), escludendo, per converso, che possano rientrarvi documenti costituendi che implicino attività di valutazione o anche solo di elaborazione dei dati.

La domanda di parte ricorrente concernente i dati di Beta srl deve dunque essere limitata alla documentazione indicata ai punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,16,17,19,20,21 e 22 della predetta memoria, le altre richieste riguardando o fatti generici e dunque incompatibili con la natura del diritto esercitato e con il comando cautelare richiesto (per es., punto B a) o comunque elaborazione di dati peraltro ricavabili dalla documentazione di cui ai punti sopraindicati.

Quanto alle società controllate direttamente o indirettamente da Beta srl e in applicazione di quanto delineato al precedente punto 5), risulta adeguato e proporzionato al diritto qui esercitato accogliere la domanda cautelare limitatamente alla documentazione indicata ai punti 1,2,3,4,19,20,21 e 22 e concernente, per l'appunto, dati sociali, scelte gestionali rilevanti (per esempio le garanzie rilasciate/ottenute) o comunque eventi sicuramente non marginali per l'attività delle controllate e di cui l'organo amministrativo di Beta srl non può non essere a conoscenza (ispezioni fiscali e altre ispezioni di cui ai punti 21 e 22).

Naturalmente nulla esclude che dall'esame della predetta documentazione possa emergere la necessità di ulteriori specifiche informazioni ma allo stato, in assenza di precise indicazioni, non vi sono spazi per ritenere che l'organo amministrativo di Beta srl debba/possa essere al corrente degli elementi di dettaglio dell'operatività imprenditoriale di Alfa e di Gamma.

7) Atteso che non sono stati neppure allegati possibili conflitti di interesse, si ritiene che non sia necessario attivare la cautela richiesta da Alfa relativa alla cancellazione di dati sensibili. Si ritiene inoltre superflua la fissazione della penale ex art. 614 bis cpc atteso che Beta srl ha dichiarato che eseguirà puntualmente quanto verrà disposto con la presente ordinanza.

8) La circostanza appena sopra precisata, il ridimensionamento della domanda e la presenza di difformi orientamenti giurisprudenziali integrano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del procedimento.

pqm

Visti gli artt . 700 c.p.c. e 2476 comma 2 c.c.;

Ordina a Beta srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, di consentire alla ricorrente e/o a professionista di sua fiducia appositamente delegato – con orari da concordare, in giorni e orari lavorativi e decorsi 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza - di consultare la documentazione relativa a Beta srl indicata nella memoria 1.2.19 di parte ricorrente, limitatamente ai punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,16,17,19,20,21 e 22;

Ordina a Beta srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, di consentire alla ricorrente e/o a professionista di sua fiducia appositamente delegato – con orari da concordare, in giorni e orari lavorativi e decorsi 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza - di consultare la documentazione relativa a Alfa srl a socio unico e Gamma srl a socio unico indicata nella memoria 1.2.19 di parte ricorrente limitatamente ai punti 1,2,3,4,19,20,21 e 22;

Ordina a Beta srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, di consentire alla ricorrente o a professionista di sua fiducia appositamente delegato:

- Di accedere presso la propria sede e/o luoghi in cui si trova la documentazione sociale e contabile di cui sopra per almeno 3 giorni anche non consecutivi;
- Di esaminare la documentazione;
- Di estrarne copia a sue spese.

Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.

Si comunichi.

Torino, 20.2.2019.

Il GD